

« L'uomo differisce dalla bestia perchè sa inventare » disse Leonardo da Vinci. E noi potremmo aggiungere: disabituato l'uomo ad inventare e ridiverrà un animale qualsiasi.

L'uomo e la donna disavvezzi ad inventare la propria casa, domus o tenda non importa, perchè anche nella ubicazione della tenda può impegnarsi la capacità inventiva, è un essere incivile, cioè incapace di amare la casa. E parimenti l'uomo impedito di esercitare il suo connaturale sentimento di foggare il proprio nido secondo il proprio animo, secondo la propria personalità, è portato a fuggire dal guscio che gli si impone. È una esigenza recondita del nostro essere. Nè diversamente possono spiegarsi tanto l'episodio che ho raccontato di quei popolani veneti che trasgredirono ai regolamenti decorando a loro modo le case popolari in cui erano stati immessi; né diversa interpretazione può essere data al grandioso fenomeno del nomadismo cui molti assistono scandalizzati nelle recenti stagioni estive. L'uomo in grandi masse si porta in contatto con la natura vergine, alloggiando grossolanamente in attendamenti od in accasermamenti. Gli *Holiday Hostels*, degli anglosassoni e specie degli americani, sono una forma nuova di architettura, essendo appunto alberghi sotto forma di colonie di padiglioni e casette e tende collegate a edifici più voluminosi per i servizi comuni per il mangiare e per il giocare; qualcosa come i villaggi africani di tukul.

Io interpreto questo rinascente nomadismo come un collettivo fenomeno di fuga dell'uomo dalla città fatta totalmente in serie, dove non c'è più posto per l'invenzione del singolo (ed infatti gli

Holiday Hostels nascono appunto nei paesi dove lo standard è più totale e coercitivo). La tenda che consente ancora qualche libertà di scelta, prende la rivincita sulla domus, perchè la domus è scaduta nel suo significato umano di strumento per la formazione e l'affinamento della personalità. Non condiviso pertanto la tesi che « l'architettura sia scaduta di pari passo coi mezzi di locomozione », data da Leonardo Sinigalli indicando l'attuale fenomeno centrifugo come inversione dell'opposto fenomeno centripeto per cui « la casa fabbricata » sarebbe « nata appena si estinse nella coscienza dei popoli il desiderio di migrare ».

Tutt'altro la casa e la città, che è la casa della cittadinanza, veramente moderne sono veramente belle. La casa di domani sarà veramente un capolavoro d'arte, come lo fu quella di ieri, se sapremo considerarla come un magico strumento in cui non ci saranno solo muri massicci, ma muri percorsi come le carni dell'organismo umano da una vita di intensa perenne collaborazione tra artefice ed abitatore; per cui l'uno non si senta invaso dall'irrealizzabile sogno che la felicità si possa distribuire con piani tecnici e politici coercendo l'abitatore dentro un guscio egualitario e livellatore; e l'altro, l'abitatore, non si senta estraneo al suo guscio potendolo arricchire a piacimento con i riflessi della propria luce ulteriore.

La casa di domani sia, come la casa di ieri, una palestra per la nascita e per l'esercizio individuale e corale insieme della personalità umana: che se è inventiva, è anche bellezza e bontà.

Augusto Cavallari Murat

Il piano di ricostruzione di cinque zone di Torino

Pubblichiamo il decreto di approvazione del piano di ricostruzione e le norme edilizie relative, avvertendo che per le zone Borgo Dora, Piazza della Repubblica, Porta Palatina, collegamento fra Porta Palazzo e piazza Castello, mole Antonelliana sono in corso studi nuovi che saranno oggetto di decreto supplementare. Le norme edilizie approvate col decreto si estendono alle aree delle cinque zone comprese le zone stralciate. Per le zone oggetto di piano di ricostruzione sono validi in tutti i loro effetti le norme delle leggi urbanistiche 17 agosto 1942 n. 1150, mentre per le altre zone la legge urbanistica è operante solo quando non è in contrasto con le leggi dei piani di ricostruzione vigenti.

Art. 1. - Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le riparazioni e i riattamenti di fabbricati sulle aree comprese nei limiti dei piani di ricostruzione dovranno rispettare oltre agli allineamenti stradali dei piani anche le seguenti prescrizioni per le singole zone.

A) Norme edilizie per la zona 1^a.

Art. 2. - Gli isolati parzialmente distrutti potranno essere completati con tipi di edifici simili a quelli già esistenti; le nuove costruzioni potranno perciò essere del tipo chiuso senza con questo escludere che si possa da parte della Amministrazione Comunale richiedere la costruzione di tipi semiaperti o aperti quando questo sia possibile nel quadro organico dell'isolato. La densità edilizia sarà quella ammissibile in base alle vigenti norme dei regolamenti di

igiene ed edilizio del Comune di Torino.

Art. 3. - La parte della Zona 1^a situata a sud del torrente Dora Riparia sarà destinata esclusivamente a zona residenziale e commerciale e cioè ad abitazioni private, uffici pubblici e privati, scuole, negozi, laboratori, depositi e magazzini inerenti al commercio. Sarà permessa la costruzione di autorimesse private di uso singolo, mentre starà al giudizio dell'Amministrazione Comunale di concedere o meno le autorimesse collettive o pubbliche, le officine di riparazione ed i laboratori in genere che impieghino macchinario sempre che non producano rumori o molestia qualsiasi.

Così pure sarà riservato al giudizio dell'Amministrazione l'ampiezza e il numero dei locali di interesse pubblico, come cinema, teatri, scuole ed alberghi,

nonchè la loro posizione che deve essere in armonia con le possibilità di distribuzione nel sistema viabile adiacente del traffico che creano.

Art. 4. - La parte della Zona 1^a situata a nord del torrente Dora Riparia potrà avere destinazione mista residenziale ed industriale con il criterio che dovranno completarsi gli isolati parzialmente distrutti con tipi di costruzioni, isolato per isolato, di destinazione analoga a quelli esistenti. La destinazione ad industria potrà quindi aversi solo ad isolato completo, oppure a completamento di isolati dove già sussistono esclusivamente fabbricati industriali. Negli isolati ove esistono abitazioni non potranno costruirsi nemmeno piccole industrie e saranno invece consentiti laboratori del tipo ammesso per la parte a sud del torrente Dora per la stessa 1^a Zona.

Le industrie consentite negli isolati a ciò destinati saranno le medie e piccole con esclusione assoluta di quelle nocive che possono essere di pregiudizio agli stabili residenziali vicini, cioè con esclusione assoluta di quelle che provocano rumori molesti, odori, polvere, fumo permanente, miasmi ecc... Saranno consentiti negli isolati destinati all'industria i laboratori di studio e ricerche e le costruzioni adibite ad alloggio del personale direttivo, dei portieri, del personale di sorveglianza nonchè le costruzioni che comportino il soggiorno diurno di persone addette all'industria stessa.

Art. 5. - Per le zone a verde siano esse destinate nel piano a verde privato od a verde pubblico, è vietata qualsiasi costruzione che non sia esclusivamente al servizio della zona stessa per la sua migliore utilizzazione, come ad esempio chioschi per raccolta attrezzi e materiali,

o piccole edicole per distribuzione giornali o bibite che in ogni caso non potranno mai superare nel complesso un decimo della superficie totale della zona destinata a verde.

Art. 6. - Allo scopo di indirizzare lo studio dei progetti di ricostruzione degli stabili nella zona 1^a, sarà consentita la presentazione di progetti di massima con speciale riguardo ai fabbricati contigui.

Il progetto di massima dovrà comprendere:

1) Uno stralcio aggiornato della mappa catastale comprendente oltre la proprietà interessata, tutte le costruzioni che completano l'isolato racchiuso dalla rete stradale, con l'indicazione dei vincoli eventuali, delle lunghezze dei vari lati della proprietà, della sua superficie, nonchè gli allineamenti stabiliti dal Piano di ricostruzione per l'intero isolato.

2) Planimetria d'insieme della proprietà in scala 1:200 con la pianta del piano terreno e del piano tipo progettato con l'indicazione del numero dei piani e dell'altezza complessiva con riferimento ai piani ed all'altezza dei fabbricati contigui ove esistano, con particolare riguardo ai rapporti di confinanza.

3) Prospetto dimostrativo del tipo di fabbricato, della sua destinazione, della superficie coperta, dell'area dei cortili e quella delle fronti verso gli stessi, della cubatura risultante.

4) Per gli stabili aventi importanza monumentale o confinanti con gli stessi dovrà inoltre essere presentata fotografia di tutte le facciate interessate sull'intera fronte delle stesse.

Art. 7. - L'Autorità Municipale si riserva di stabilire le altezze e il numero dei piani obbligatori per i fabbricati da erigersi in fregio a determinate vie e piazze. Quando per due fabbricati con-



tigui siano consentite invece altezze diverse, per evitare la formazione di frontispizi nudi, il fabbricato di maggior altezza dovrà attuare una sistemazione architettonica del frontispizio a partire dal cornicione del fabbricato basso e ciò per tutta la profondità del corpo di fabbrica.

Qualora in detto frontispizio di maggior altezza fossero ricavate aperture anche in via precaria il tetto sovrastante dovrà essere sagomato a testa di padiglione fermo restando l'obbligo della sistemazione a facciata dell'intera superficie scoperta del frontispizio.

In ogni caso la sistemazione architettonica di detta risvolta è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Amministrazione sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia, come per la rimanente parte della costruzione.

È vietata la destinazione a scopo pubblicitario della superficie dei frontispizi.

Art. 8. - Per tutto quanto non altrimenti disposto colle presenti norme si intendono valide a tutti gli effetti le norme ed i regolamenti di edilizia e di igiene vigenti al momento del rilascio del permesso edilizio.

B) Norme edilizie per la zona 2^a.

Art. 9. - La destinazione di questa zona dovrà necessariamente continuare a essere mista e cioè residenziale ed industriale. Per migliorare lo stato di fatto si stabilisce però che gli isolati parzialmente distrutti dovranno essere completati con tipi di costruzione simili a quelli esistenti, con esclusione delle industrie per quegli isolati dove non sussistano esclusivamente fabbricati industriali. Negli isolati ove esistono abitazioni non potranno quindi costruirsi piccole industrie, ma unicamente laboratori, depositi e magazzini inerenti ai negozi ed ai commerci degli stabili dell'isolato; è pure concessa la costruzione di autorimesse del tipo privato.

Sarà riservato al giudizio dell'Amministrazione Comunale di autorizzare o meno la costruzione di autorimesse pubbliche, di officine e di laboratori in genere che impieghino macchinario e producano rumori o molestia qualsiasi e ciò sempre alla condizione che la destinazione si estenda ad un intero isolato oppure a parti di isolato già utilizzato dall'industria; negli isolati stessi saranno consentite le costruzioni adibite ad alloggio del personale direttivo, dei portieri ed in genere del personale di sorveglianza, nonché la costruzione di uffici che comportino il solo soggiorno diurno di persone addette alla stessa industria, ad es. uffici.

Sarà riservato al giudizio dell'Amministrazione l'entità, il numero e la distribuzione dei locali di interesse pubblico come cinema, teatri, scuole ed alberghi e la loro posizione che deve essere in armonia con la possibilità di distribuzione nel sistema viabile adiacente del traffico che creano.

Nei cinque isolati prospettanti le officine Fiat Lingotto sul lato opposto della via Nizza le costruzioni potranno occupare soltanto un terzo dell'area e dovranno essere situate nella parte centrale degli isolati in senso longitudinale agli stessi, la rimanente parte delle aree

dovrà essere destinata a verde privato con piante di alto fusto, per costituire una cortina di separazione delle abitazioni dalle officine confrontanti.

Nelle zone destinate a verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione che non sia esclusivamente al servizio della zona stessa per la sua migliore utilizzazione. Nel complesso queste costruzioni non potranno mai superare un decimo della superficie totale della zona destinata a verde.

Le nuove costruzioni dovranno essere se possibile del tipo aperto od anche a schiera quando ciò sia possibile nel quadro organico di ogni isolato, il tipo chiuso o semiaperto sarà consentito solo quando non sia possibile altra soluzione. La densità edilizia sarà quella ammissibile in base alle norme vigenti al momento del rilascio del permesso edilizio. Tali norme generali dei regolamenti di edilizia e di igiene si intendono valide a tutti gli effetti per quanto non altrimenti disposto con le presenti norme.

C) Norme edilizie per la zona 3^a.

Art. 10. - Questa zona sarà destinata esclusivamente a zona residenziale e commerciale e cioè ad abitazioni private, uffici, negozi, laboratori, depositi e magazzini esclusivamente inerenti al commercio.

Sarà concessa la costruzione di autorimesse al servizio degli abitanti della zona, mentre solo eccezionalmente ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale potranno concedersi permessi di costruzione di autorimesse di interesse pubblico, di officine di riparazione e di laboratori in genere che impieghino macchinario sempre che non siano causa di rumori e molestie eccessive.

La densità edilizia sarà quella ammissibile in base alle norme dei regolamenti di igiene ed edilizio vigenti al momento della concessione del permesso. Dette norme e regolamenti si intendono valide a tutti gli effetti per quanto non altrimenti disposto dalle presenti disposizioni.

D) Norme edilizie per la zona 4^a.

Art. 11. - Valgono le stesse disposizioni indicate per la zona 3^a.

E) Norme edilizie per la zona 5^a.

Art. 12. - Valgono le stesse disposizioni indicate per la zona 3^a.

Visti il D.L.L. 1° marzo 1945, n. 154, il D. L. 17 aprile 1948, n. 740 e la legge 25 giugno 1949, n. 409 recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il D. M. 6 marzo 1947, n. 876, (pubblicato nella G. U. numero 66 del 21 marzo 1947), con il quale il Comune di Torino fu incluso negli elenchi di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione, limitatamente alle seguenti cinque zone:

Zona 1. — Compresa fra Corso Vittorio Emanuele II, Corso Galileo Ferraris, Corso Siccardi, Via della Consolata, Corso Regina Margherita, Via Cigna, Corso Emilia, Corso Brescia, Corso Novara, Corso Tortona, Piazzale Regina Margherita, Lungo Po Macchiavelli,

Lungo Po Cadorna e Diaz, Corso Caroli, Corso Vittorio Emanuele II;

Zona 2. — Compresa tra la stazione di smistamento delle FF.SS., Via Tommaso Villa, Piazza Bengasi, Piazza Nizza, Via Corrado Corradini, torrente Sangone, Corso Fabio Massimo, Corso Galileo Galilei e Via Cellini;

Zona 3. — Compresa tra Corso Peschiera, Via Osasco, Via Montenegro, Piazza Generale di Robilant e Corso Racconigi;

Zona 4. — Compresa tra corso Peschiera, Corso Galileo Ferraris, Via Cristoforo Colombo, Corso Duca degli Abruzzi;

Zona 5. — Compresa tra Corso Massimo d'Azeglio, Via Pallamaglio, Via Nizza, Via Bidone.

Visto il piano parziale di ricostruzione della città di Torino redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e adottato con deliberazione consiliare 22 ottobre 1949, approvata dalla G.P.A. in data 30 marzo 1950;

Considerato che detto piano è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 4 al 20 aprile 1950 dando luogo alle seguenti opposizioni:

- 1) Viglietti Riccardo fu Camillo;
- 2) Scotti Alberto quale presidente dell'Opera Pia Zaccaria Liautaud e figli Vincenzo ed Enrico;
- 3) Cerutti Melchiorre fu Giacomo;
- 4) Martini Piero fu Giacomo;
- 5) Soc. An. per Azioni Aurora;
- 6) Sacerdote Emanuele Filiberto fu Leone;
- 7) Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino, in persona di Minola Cesare;
- 8) Marsaglia Pietro ed altri;
- 9) Opera Munifica Istruzione relativa all'imbocco di Via delle Rosine;
- 10) Fenolio Camilla in Borbone per sè e per la sorella Elena;
- 11) Soc. p. a. Torino Esposizioni in persona di Derossi Daniele;
- 12) Iacobacci Ferruccio ed altri;
- 13) Soc. Immobiliare Urbana Settecentrale in persona di Edoardo Saxer;
- 14) Compans di Brichteau-Challant Lodovico;
- 15) Rossi Davide a nome e nell'interesse degli eredi Rossi;
- 16) Soc. Immobiliare « Bramante »;
- 17) Racca Guglielmo;
- 18) Vaudetti Oreste ed altri;
- 19) Maggia Federico;
- 20) Curletto Giovanni e Reinero Edvige;
- 21) Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato;
- 22) De Bernardi Tersillo e Sartoris Daniele;
- 23) Demichelis Luigi e f.lli (non firmata);
- 24) Revelli Caterina ved. Gonay;
- 25) Villa Felice ed altri;
- 26) Villa Guido ed altri;
- 27) Piccola Casa della Divina Provvidenza, Ospedale Cottolengo;
- 28) Compagnia Azionaria Immobiliare C.A.I.;
- 29) Opera Munifica Istruzione per la zona di Via Bellezia e Via Bolero;
- 30) Mapelli M. Vittoria in Lomaglio;
- 31) Pianta Giuseppe;
- 32) Jarre Maria ved. Buronzo ed altri;
- 33) Damonte Carlo;
- 34) Condominio di Via Nizza 57;
- 35) Condominio di Via Valperga Caluso n. 4;
- 36) Condominio di Via Valperga Caluso n. 6;
- 37) Comproprietari dello stabile di Via Valperga Caluso n. 34;
- 38) Brizzolara Beniamina e Umberto fu Vittorio per sè e quali procuratori dei fratelli;
- 39) Masoero Giovanni ed altri;

Viste le controdeduzioni del Sindaco alle suddette opposizioni;

Visto il voto 28 giugno 1950, n. 204, del C.T.A. del Provveditorato alle OO. PP. per il Piemonte;


Visto il voto 10 febbraio 1951, n. 5806 del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

Considerato che le seguenti sistemazioni previste nella prima zona del piano vanno stralciate dall'approvazione del medesimo per essere rinviate a nuovo studio e precisamente:

1) La nuova arteria tra Corso Vercelli e Piazza Emanuele Filiberto e la sistemazione della piazza e adiacenze in quanto, la creazione di tale arteria sul prolungamento di corso Vercelli va considerata nel quadro generale del sistema delle vie di penetrazione nell'abitato da nord, sistema che deve essere accuratamente studiato e riveduto perchè costituisce uno dei principali accessi alla città e perchè al presente, nella Piazza Emanuele Filiberto si svolge un importante mercato del quale non è previsto lo spostamento; la promiscuità che deriverebbe tra il traffico di penetrazione ed il mercato non è compatibile con il carattere integrale col quale vanno intese le opere di piano regolatore. Nè è opportuno far gravare il traffico proveniente da varie direzioni sulla Piazza Emanuele Filiberto perchè, in tal maniera, si verrebbe ad alterare il carattere di non secondaria importanza della piazza stessa, costituendo questa per la sua conformazione, un vestibolo all'ingresso della parte antica della città e armonico avviamento alle composte architetture dello Juvara;


2) La sistemazione della zona compresa tra Piazza Borgo Dora e Via Cigna in considerazione dei motivi già espressi nel precedente considerando a proposito del prolungamento di Corso Vercelli. Nell'ipotesi però, che in base al riesame generale del predetto sistema vario di penetrazione fosse riconosciuta necessaria la creazione della progettata arteria, compresa nella zona di cui trattasi, questa dovrà avere una larghezza il più possibile costante evitando la strozzatura lungo la Via Robassomero. Per quanto riguarda l'assetto delle adiacenze dell'antico Cimitero di S. Pietro in Vincoli, non è opportuno, per ragioni ambientali, che una strada di traffico sfiori l'ingresso del cimitero stesso, né appare idonea l'adottata rigida soluzione degli isolati edilizi triangolari che dovrebbero fiancheggiarlo. È invece da ammettersi la sistemazione del tratto immediatamente adiacente al torrente Dora che pertanto va esclusa dal presente stralcio;

3) La zona compresa tra Porta Palazzo e Piazza Castello, in quanto non si ritiene che: per conseguire il risanamento di cui il quartiere ha bisogno e per ottenere altresì, la valorizzazione di taluni monumenti, specie quelli antichi, e la creazione di collegamenti più diretti e scorevoli tra Piazza Castello e la Piazza Emanuele Filiberto, possa prescindersi dai fattori ambientali che il piano trascura, prevedendo allargamenti stradali e spazi, delineati troppo rigidamente con nuove costruzioni completamente estranee all'ambiente in cui dovrebbero innestarsi;



4) Zona tra corso S. Maurizio e via G. Ferrari non ritenendosi che il vincolo « a giardino » per la sua forma possa permettere una buona visuale della Mole Antonelliana, che viceversa dovrà ottenersi graduando opportunamente la volumetria della edilizia in fregio al Corso S. Maurizio. Né appaiono idonei per il conseguimento di tale visuale gli slarghi di Via Montebello e Via Riberi previsti intorno alla Mole dal piano regolatore vigente;

Considerato che all'allargamento della Via Calandra, della Via delle Rosine, e di Via S. Ottavio, mancano i presupposti urbanistici che ne legittimano la creazione sia perchè lo smaltimento del traffico provenienti dal Corso d'Azeglio può instradarsi diversamente, sia perchè l'immissione di una circolazione estranea alle zone attraversate, risulta dannosa dato il carattere residenziale di queste, silenzioso e raccolto, e l'esistenza di vincoli di natura monumentale ed ambien-



tale. Purtroppo a causa delle distruzioni operate dalla guerra, ed al fine di facilitare la penetrazione nel traffico del quartiere e di migliorare al tempo stesso le condizioni igieniche ed edilizie di alcuni scomparti molto danneggiati, è opportuno limitare le previsioni del piano come segue:

a) allargamento a m. 18 del primo tratto della Via Calandra secondo la tavola di modifica 191 e 192, costituenti parti integranti del piano di ricostruzione;

b) sistemazione dell'imbocco della Via delle Rosine, con esclusione degli smussi semicircolari dinnanzi alla chiesetta di S. Michele la quale dovrà mantenersi immutata nell'organismo convenzionale di cui fa parte; mentre la definizione dell'aspetto volumetrico ed architettonico dello slargo di fronte alla chiesetta medesima resta demandato alla competente Sovrintendenza ai Monumenti;

c) allargamento di Via delle Rosine a m. 15 solo in corrispondenza degli ultimi due isolati verso Via Po, con formazione di portico sulla destra della parte finale secondo la tavola di modifica n. 214 (allegata al piano), salvo per il tratto, fra Via Maria Vittoria e Via Principe Amedeo, la cui larghezza non dovrà superare i m. 15; per la parte ove la modifica (tavola 214) prevede una maggiorazione di vincolo nei riguardi della previsione del piano, dovrà adottarsi la soluzione di cui al piano medesimo;

d) allargamento di via S. Ottavio a m. 18 secondo la tavola di modifiche 216 con l'avvertenza che per quella parte ove la modifica stessa prevede un maggior vincolo è opportuno mantenere la soluzione prevista nel piano;

Considerato che è opportuno migliorare la conformazione degli imbocchi della Via Reggio e della Via Catania secondo la tavola di modifica 170 (allegata al piano) e che è opportuno altresì mantenere la sistemazione prevista per gli isolati comprendenti la Camera di Commercio e l'ex Politecnico mentre per quanto riguarda la necessità di dare maggior respiro agli spazi antistanti l'antico Ospedale S. Giovanni ed il palazzo Trinità, si rimette alla Sovrintendenza dei Monumenti la definizione, in sede

esecutiva, dello sviluppo volumetrico ed architettonico degli edifici che fronteggeranno l'Ospedale e il palazzo suddetto;

Considerato che nella seconda zona del piano l'allargamento del Corso Nizza può ritenersi giustificato. Poiché questo, mentre attualmente costituisce una importante arteria di penetrazione nell'abitato da sud, dovrà svolgere anche una funzione di smaltimento del traffico locale, di rilevante volume per la presenza nella zona di importanti complessi industriali. Per altro, l'allargamento discontinuo contemplato nel piano non si ritiene adeguato, anche se in taluni punti la sistemazione dovrà essere attuata in sede di piano regolatore, è quindi opportuno: adottare una uniforme larghezza stradale di m. 36 per tutto lo sviluppo del corso, come risulta dalle tavole di modifica 90, 91, 119, 120, 122 e 184 (allegata al piano) tenendo presente che le previsioni del piano stesso non conforme ai criteri di cui alle suddette tavole andranno stralciate dall'approvazione;

Considerato che la località prescelta nel quartiere Mirafiori per la ricostruzione degli edifici non ricostruibili in sito è da ritenersi idonea perchè dotata di accessi comodi e già attuati e posta in zona salubre;

Che d'altra parte è necessario stralciare detta zona dall'approvazione del piano, per rinviarla a nuovo studio, in quanto la sistemazione urbanistica particolare presenta una rete stradale troppo rigida, i relativi innesti risultano mal conformati, gli spazi pubblici e la volumetria fabbricativa non sono caratterizzati in modo soddisfacente, e manca infine l'esatta destinazione e delimitazione delle aree riservate agli edifici di pubblico interesse;

Considerato che non vi ha luogo a provvedere nei riguardi delle sottoindicate opposizioni perchè riferentesi a zone stralciate dal piano di cui ai precedenti considerando: 1) Viglietti Riccardo fu Camillo; 2) Scotti Alberto quale presidente dell'Opera Pia Zaccaria Liautaud e figli Vincenzo ed Enrico; 3) Cerutti Melchiorre fu Giacomo; 25) Villa Felice ed altri; 32) Jarre Maria ved. Buronzo ed altri; 38) Brizzolari Beniamina ed Umberto fu Vittorio per sé e

quali procuratori dei fratelli; 39) Masoero Giovanni ed altri;

Considerato che non vi ha luogo a provvedere per le seguenti opposizioni in quanto si riferiscono a previsioni che riguardano future sistemazioni di piano regolatore:

10) Fenoglio Camilla in Borbonese per sé e per la sorella Elena; 11) Soc. p. a. Torino Esposizioni in persona di Derossi Daniele; 23) De Michelis Luigi e F.lli; 24) Revelli Caterina ved. Gonay; 27) Piccola Casa della Divina Provvidenza, Ospedale Cottolengo; 28) Compagnia Azionaria Immobiliare C.A.I.; 29) Opera Munifica Istruzione per la zona di Via Bellezia e Via Botero; 30) Mapelli M. Vittoria in Lomaglio; 31) Pianta Giuseppe; 34) Condominio di Via Nizza n. 57; 35) Condominio di Via Valperga Caluso n. 4; 36) Condominio di Via Valperga Caluso n. 6;

Considerato che parimenti non vi ha luogo a provvedere nei riguardi delle seguenti opposizioni poiché l'altezza degli edifici (in corso di costruzione in arretramento sugli angoli della Via Arsenale col prolungamento della Via Lascares, della Via S. Teresa con la Via XX Settembre e di quest'ultima con il Corso Matteotti) costituisce elemento da esaminare in sede di regolamento edilizio alle cui disposizioni appunto rinviano le norme edilizie del piano in questione:

12) Jacobacci Ferruccio ed altri; 13) Soc. Immobiliare Urbana Settentrionale in persona di Edoardo Saxer; 14) Compans di Brichanteau Challant Lodovico; 15) Rossi Davide a nome e nell'interesse degli eredi Rossi; 16) Soc. Immobiliare « Bramante »; 17) Racca Guglielmo;

Considerato che sono da accogliere parzialmente le opposizioni:

8) Marsaglia Pietro ed altri; 20) Curletto Giovanni e Reinerio Edvige; in dipendenza delle modifiche introdotte nel piano con le tavole, rispettivamente n. 216 e 170 costituenti parti integranti del piano (punto d) del secondo considerando);

Considerato che sono da accogliere le seguenti opposizioni:

4) Martini Piero perchè è ammissibile l'estensione a tutta la proprietà del ricorrente effettivamente danneggiata o distrutta (stabile in Via Vanchiglia n. 9) dei benefici derivanti dal piano ai fini della ricostruzione; 9) Opera Munifica Istruzione relativa all'allargamento della Via delle Rosine, in quanto il detto allargamento non sarà attuato giusta quanto precisato al punto 6) del secondo considerando; 21) Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato e 22) De Bernardi Tersillo e Sartoris Daniele giusta le modifiche previste per l'imbocco della Via Catania di cui al punto d) del secondo considerando, modifiche facenti parte integrante del piano (tavola 170);

Considerato che le sottoindicate opposizioni vanno respinte;

5) Soc. p. a. Aurora; 6) Sacerdote Emanuele Filiberto fu Leone poiché la sistemazione edilizia prevista dal piano, compresa tra le Vie Accademia Albertina, Principe Amedeo, Via Po è da considerarsi indispensabile per il risanamento dell'isolato in cui ricadono le proprietà dei detti opposenti; 7) Camera di Commercio Industria ed Agricoltura

di Torino in persona di Minola Cesare in quanto si rende necessario per l'igiene e per dotare la zona di uno spazio di aerazione, mantenere la previsione dell'area a giardino in angolo tra la Via S. Francesco da Paola e la Via privata trasformata dal presente piano in via pubblica; 18) Vaudetti Oreste ed altri; 19) Maggia Federico perchè le richieste del ricorrente impedirebbero l'allargamento degli imbocchi di Via Reggio e Catania, necessario per facilitare il traffico lungo le due vie anzidette a mezzo delle quali si collega il centro cittadino al Cimitero; 28) Villa Guido ed altri perchè in contrasto con il progettato allargamento della Via Cigna che facilita il collegamento con la zona industriale a nord dell'abitato; 33) Damonte Carlo; 37) Comproprietari dello stabile di Via Valperga Caluso n. 34 perchè si ritengono opportune le sistemazioni previste dal piano per un migliore assetto della rete viaria e dell'edilizia nei tratti nei quali ricadono gli immobili dei due opposenti;

Considerato che le norme edilizie allegate al piano si ritengono atte alla sua buona esecuzione, essendo ammissibile il criterio che, per quanto attiene alle norme di dettaglio si faccia riferimento al regolamento edilizio vigente al momento dell'attuazione del piano stesso;

DECRETA:

Art. 1. - Non essendovi luogo a provvedere nei riguardi delle opposizioni:

NOTIZIARIO DEGLI ORDINI DEL PIEMONTE

Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri a Genova

Nei giorni 23-24-25 giugno u. s., si è tenuto in Genova il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri Italiani.

I temi da discutere erano:

1. - Norme e disposizioni particolari relative alla auspicata promulgazione di un Testo Unico sugli Ordini Professionali in genere e su quello degli Ingegneri in particolare.

2. - Obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo di tutti gli Ingegneri compresi i dipendenti come tali da Enti Pubblici o Aziende Private.

3. - Tariffa Professionale Nazionale ed eventuali modifiche in sede provinciale.

4. - Questioni fiscali; questioni di carattere professionale in rapporto con i tecnici minori; previdenze e provvidenze per i liberi professionisti anche in relazione ad eventuali collegamenti con altri Ordini Professionali. - Varie.

L'Ordine di Torino in preparazione del Congresso tenne nei giorni 2 aprile e 12 giugno 1951 due Assemblee degli

Viglietti Riccardo fu Camillo (1); Scotti Alberto quale presidente dell'Opera Pia Zaccaria Liautaud e Figli Vincenzo ed Enrico (2); Cerutti Melchiorre fu Giacomo (3); Villa Felice ed altri (25); Jarre Maria ved. Buronzo ed altri (32); Brizzolari Beniamina ed Umberto fu Vittorio per sé e quali procuratori dei f.lli (38); Masoero Giovanni ed altri (39); Fenoglio Camilla in Borbonese per sé e per la sorella Elena (10); Soc. p. A. Torino Esposizioni in persona di Derossi Daniele (11); De Michelis Luigi e f.lli (23); Revelli Caterina ved. Gonay (24); Piccola Casa della Divina Provvidenza, Ospedale Cottolengo (27); Compagnia Azionaria Immobiliare C.A.I. (28); Opera Munifica Istruzione per la zona di Via Bellezia e Via Botero (29); Mapelli Maria Vittoria in Lomaglio (30); Pianta Giuseppe (31); Condominio di Via Nizza n. 57 (34); Condominio di Via Valperga Caluso n. 4 (35); Condominio di Via Valperga Caluso n. 6 (36); Jacobacci Ferruccio ed altri (12); Soc. Immobiliare Urbana Settentrionale in persona di Edoardo Saxer (13); Compans di Brichanteau Challant Lodovico (14); Rossi Davide a nome e nell'interesse degli eredi Rossi (15); Soc. Immobiliare « Bramante » (16); Racca Guglielmo (17);

— accolte in parte le opposizioni: Marsaglia Pietro ed altri (8); Curletto Giovanni e Reinerio Edvige (20);

— accolte le opposizioni: Martini Piero (4); Opera Munifica Istruzione

relativa all'allargamento della Via delle Rosine (9); Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato (21); De Bernardi Tersillo e Sartoris Daniele (22);

— respinte le opposizioni: Società per Azioni Aurora (5); Sacerdote Emanuele Filiberto fu Leone (6); Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino in persona di Minola Cesare (7); Vaudetti Oreste ed altri (18); Maggia Federico (19); Villa Guido ed altri (26); Damonte Carlo (33); Comproprietari dello stabile di Via Valperga Caluso n. 34, (37);

— è approvato con limitazioni, stralci e modifiche, il piano parziale di ricostruzione della Città di Torino, relativo alle cinque zone di cui alle premesse, vistato dal sottoscritto in:

n. 94 planimetrie in iscala 1:750; 1:500; 1:1500 (catastali);

n. 17 planimetrie di modifiche in iscala 1:750;

n. 10 planimetrie in iscala 1:2000; n. 6 quadri di unione e leggende.

Art. 2. - Sono approvate e rese esecutive le norme edilizie allegate al piano, pur esse vistate dal sottoscritto.

Art. 3. - Per l'attuazione delle opere previste dal piano è assegnato il termine di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.

Roma, li 6 agosto 1951.

IL MINISTRO
f.to Aldisio

dine degli Ingegneri riordinando semplicemente tutte le svariate leggi vigenti.

Per quanto riguarda il 2° punto cioè l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione degli Ingegneri all'Albo l'Ordine di Torino sostenne la non obbligatorietà in quanto ritenne che per gli impiegati ed in genere per quanti non sono professionisti, dovesse essere facoltativa la iscrizione all'Albo e propose in conseguenza la compilazione di Albi separati di professionisti, di impiegati di Enti Pubblici, di impiegati privati. I nostri rappresentanti fecero rimarcare le varie ragioni pratiche e morali che non consigliano l'obbligatorietà della iscrizione da parte di tutti gli Ingegneri, soprattutto la difficoltà ed illegalità di stabilire sanzioni applicabili per quanti non ottemperassero a questa prescrizione. Fecero pure rilevare che tale obbligatorietà è in contrasto netto con l'attuale costituzione che ammette la massima libertà di iscriversi nei vari Sindacati Liberi. Invece a Genova, a semplice maggioranza, prevalse il concetto della obbligatorietà della iscrizione di tutti gli Ingegneri professionisti o impiegati e la creazione di un Albo unico salvo a formulare degli elenchi separati per ogni categoria.

In merito al 3° e 4° tema furono molto apprezzate le nostre relazioni che apparvero quelle che avevano meglio studiato il problema.

L'ordine del giorno relativo approvato a Genova ne accetta in gran parte le proposte.

A giusta conoscenza degli iscritti si

Prevalse invece a Genova l'idea di creare un Testo Unico per il solo Or-